

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO	consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI  
LORO SEDI  
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 07/01/2021

### **CIRCOLARE N.1/2021**

Approda in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30/12/2020), con tante novità in materia di fisco e lavoro. Con la presente Circolare e con quella successiva ricapitoleremo le principali novità.

### **MISURE PREVISTE PER IL LAVORO**

#### **Proroga CIG Covid-19**

I commi 300 e ss. dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 prevedono la concessione di ulteriori 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;

- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.

**Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19 nei periodi precedentemente indicati.**

Questo significa che i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

#### **Esonero contributivo per chi non richiede la Cassa Integrazione Covid-19**

Il comma 306 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non utilizzino le ulteriori 12 settimane di Cassa Integrazione concesse, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Con il comma 304 è concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).

Ai sensi del comma 305, tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).

#### **Rinnovo dei contratti a tempo determinato**

Con il comma 279 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;

- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;

- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.

#### **Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021**

I commi da 309 a 311 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio prorogano fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ed a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Come espressamente previsto al comma 311, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;

- in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

#### **Decontribuzione Sud**

I commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 prevedono, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio è pari:

- al 30% dei contributi previdenziali da versare a carico ditta fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% dei contributi previdenziali da versare a carico ditta per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% dei contributi previdenziali da versare a carico ditta per gli anni 2028 e 2029.

**Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è già concessa, mentre per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.**

#### **Sgravi contributivi per l'assunzione di giovani under 36**

Il comma 10 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio contiene una modifica, per il biennio 2021 e 2022, della disciplina dell'esonero contributivo per l'assunzione di giovani con età inferiore ai 36 anni, previsto dall'articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). In particolare, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti con età inferiore ai 36 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, **per un periodo massimo di 36 mesi**, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Il beneficio spetta solo per i giovani under 36 che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, con lo stesso o con un altro datore di lavoro.

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo è riconosciuto **per un periodo massimo di 48 mesi**. Come indicato al comma 12, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

**L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.**

#### **Sgravio contributivo per l'assunzione di donne**

I commi 16 a 19 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012.

Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui. La decontribuzione viene riconosciuta a condizione che le donne siano residenti in Calabria, Puglia, Sicilia, Campania e Basilicata e siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi oppure che svolgano la loro attività in un settore con una disparità occupazionale di genere superiore al 25 per cento. Spetta invece per tutte le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure se disoccupate da oltre 12 mesi, over 50, ovunque residenti.

Ulteriore requisito è che le nuove assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

**L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.**

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **[WWW.STUDIORAGOSTA.COM](http://WWW.STUDIORAGOSTA.COM)**

**STUDIO RAGOSTA**